

# I presupposti che configurano una liquidazione parziale indiretta

La vendita delle azioni di una società che possiede della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale non è, da sola, sufficiente per dedurre l'automatica realizzazione della condizione soggettiva in capo venditore



**Samuele Vorpe**  
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

*Sentenza TF 2C\_703/2018 del 28 marzo 2019, A. contro Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton Vallese, verifica dei presupposti cumulativi che configurano una liquidazione parziale indiretta (artt. 20a LIFD, art. 7a LAID). La controversia decisa dal Tribunale federale riguarda la vendita di azioni facenti parte della sostanza mobiliare privata ad una società di capitale da parte degli eredi in un'azione coordinata. La vendita è stata considerata come una liquidazione parziale indiretta da parte dell'autorità cantonale vallesana. Il Tribunale federale ha dovuto, pertanto, esaminare se le condizioni che configurano una liquidazione parziale indiretta erano date nel caso in specie, segnatamente: (1) la detenzione da parte del venditore, o di più partecipanti che agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il 20% detenuta nella sostanza privata; (2) il trasferimento della partecipazione nella sostanza commerciale dell'acquirente; (3) la distribuzione, nei cinque anni dopo la vendita, della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale già esistente al momento della vendita e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale; (4) la partecipazione del venditore all'operazione. Nel caso concreto, il Tribunale federale, dopo aver passato in rassegna ciascuna delle quattro condizioni, è giunto alla conclusione che l'ultima, soggettiva, non fosse data, per cui la transazione configura una liquidazione parziale indiretta. L'autorità, infatti, non è riuscita a provare che il venditore sapesse, o fosse tenuto a sapere, che il prezzo d'acquisto sarebbe stato finanziato con dei fondi prelevati dalla società e che tali fondi non sarebbero mai stati rimborsati. In caso di vendita comune, come nel caso in specie, la condizione della collaborazione dev'essere valutata separatamente per ogni singolo venditore trattandosi di "condizione soggettiva". Determinare ciò che una persona sa o avrebbe dovuto sapere è una questione di fatto. Determinare gli elementi sui quali deve basarsi la collaborazione dell'autore affinché nascano le conseguenze giuridiche previste dalla legge è invece una questione di diritto. Conviene ricordare che il solo fatto di vendere delle azioni di una società che possiede della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale non è, in*

*sè, sufficiente per a desumere la realizzazione della condizione soggettiva in capo venditore. Secondo il Tribunale federale, la decisione impugnata si fondava su elementi non pertinenti per sostenere la collaborazione (reale o fittizia) della ricorrente. (traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)*

<b>I. I fatti</b> .....	<b>530</b>
A. La vendita di azioni viene considerata una liquidazione parziale indiretta dall'autorità fiscale.....	530
B. La contribuente A. non ci sta e reclama contro questa decisione.....	531
C. Contro la decisione dell'autorità fiscale A. decide di adire le vie giudiziarie.....	531
<b>II. Il ricorso al Tribunale federale</b> .....	<b>531</b>
A. Le conseguenze della vendita delle azioni alla I. SA ai fini dell'imposta federale diretta: principi ed eccezioni ....	531
B. le condizioni che configurano una liquidazione parziale indiretta.....	531
C. La teoria della liquidazione parziale indiretta applicata al caso in questione.....	532
D. Secondo la ricorrente la vendita delle azioni costituisce un utile in capitale privato esente .....	532
E. Verifica della prima condizione.....	532
F. Verifica della seconda condizione .....	533
G. Verifica della terza condizione.....	533
H. Verifica della quarta condizione (soggettiva) .....	533
<b>III. Conclusione</b> .....	<b>534</b>

**I. I fatti**  
A. La vendita di azioni viene considerata una liquidazione parziale indiretta dall'autorità fiscale  
C. SA è una società anonima, con sede a D. (Canton Vallese), il cui capitale sociale è suddiviso in 600 azioni, possedute per il 70% dalla E. SA e per il 30% da F. Al decesso di F., avvenuto nel 2006, le azioni sono passate in parti uguali ai suoi quattro figli:

A., G., un terzo figlio non nominato nella decisione impugnata e la vedova B. del predefunto figlio H.

Nel corso del 2010, i membri della successione F. hanno venduto le azioni della C. SA alla società I. SA ad un prezzo di fr. 10'000 per azione. Dato che A. deteneva 45 azioni, essa ha incassato fr. 450'000.

Nella dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2010, A. ha dichiarato un ammontare di fr. 31'496 quale reddito da "titoli ed averi privati" e di fr. 41'500 quale reddito da "titoli ed averi aziendali". Con decisione di tassazione del 17 gennaio 2013, il Servizio cantonale delle contribuzioni (di seguito "Servizio cantonale") ha determinato il reddito imponibile per il periodo fiscale 2010 in fr. 311'311 per l'imposta cantonale e comunale (ICC) ed in fr. 310'321 per l'imposta federale diretta (IFD).

Nel 2013, la E. SA ha deciso di sciogliere una riserva libera della C. SA e di distribuirla sotto forma di dividendo straordinario. Tale distribuzione è avvenuta nel 2014 nel contesto della fusione fra la E. SA e la J. SA.

Il 2 giugno 2016, il Servizio cantonale ha informato A. che, a seguito della distribuzione del suddetto dividendo straordinario, avrebbe considerato la vendita delle azioni avvenuta nel 2010 una transazione che adempiva le condizioni di una liquidazione parziale indiretta imponibile. Visto che la tassazione del 17 gennaio 2013 era nel frattempo cresciuta in giudicato, il Servizio cantonale avrebbe aperto nei confronti di A. una procedura per recupero d'imposta.

### B. La contribuente A. non ci sta e reclama contro questa decisione

Con decisione di tassazione del 9 giugno 2016 relativa al periodo fiscale 2010, il Servizio cantonale ha quindi determinato in fr. 241'022 il reddito conseguito da A. nel quadro della vendita delle sue azioni della C. SA. Esso ha di conseguenza notificato alla contribuente una rettifica della decisione di tassazione 2010 che fissava il suo reddito imponibile in fr. 552'333 per l'ICC ed in fr. 551'343 per l'IFD.

La contribuente ha presentato reclamo contro questa decisione. Con scritto del 19 luglio 2016, il Servizio cantonale l'ha informata che esso manteneva la propria decisione del 9 giugno 2016. Dopo uno scambio di corrispondenza fra le parti fino a settembre 2016, il Servizio cantonale ha quindi respinto il reclamo in data 14 ottobre 2016.

### C. Contro la decisione dell'autorità fiscale A. decide di adire le vie giudiziarie

Contro questa decisione dopo reclamo, A. ha ricorso presso la Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Vallese (di seguito "Commissione di ricorso"), facendo valere che la vendita delle azioni detenute dai suoi due fratelli era stata imposta quale trasposizione, per cui la loro partecipazione del 15% non poteva essere presa in considerazione nel quadro dell'esame di un'eventuale liquidazione parziale indiretta.

D'altra parte, non si poteva nemmeno rimproverare alla C. SA di aver conservato una sostanza necessaria all'attività, dato che la sua politica consisteva nel finanziare in proprio i nuovi investimenti. Inoltre, era stata la E. SA, azionista di maggioranza della C. SA, ad aver preso la decisione di far versare dalla C. SA un dividendo nel 2014.

Con decisione del 15 marzo 2018, la Commissione di ricorso ha confermato che la vendita delle azioni adempiva le condizioni di una liquidazione parziale indiretta respingendo il ricorso. Essa ha determinato il reddito imponibile in fr. 262'500 (al posto dei fr. 241'022 calcolati dal Servizio cantonale) procedendo quindi ad una *reformatio in pejus* della decisione dopo aver interpellato la contribuente (art. 105 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

Mediante un ricorso in materia di diritto pubblico A. chiede al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata come pure la decisione dopo reclamo del 14 ottobre 2016 e di rinviare l'incarico al Servizio cantonale per una nuova decisione di tassazione.

## II. Il ricorso al Tribunale federale

### A. Le conseguenze della vendita delle azioni alla I. SA ai fini dell'imposta federale diretta: principi ed eccezioni

La contestazione verte sulla questione di sapere se la vendita, da parte della ricorrente, della sua partecipazione nella C. SA avvenuta nel 2010 adempia le condizioni di una liquidazione parziale indiretta imponibile quale reddito a norma dell'art. 20a cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

Secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. La vendita di azioni appartenenti alla sostanza privata costituisce, di regola, un utile in capitale privato esente da imposta in virtù di tale disposizione<sup>[1]</sup>. Tali utili possono tuttavia essere qualificati quale provento della sostanza mobiliare imponibile quale reddito se le condizioni dell'art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD (liquidazione parziale indiretta) sono realizzate.

### B. le condizioni che configurano una liquidazione parziale indiretta

L'art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD considera quale reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD anche: "il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza

[1] Sentenza TF n. 2C\_906/2010 del 31 maggio 2012 consid. 2.1, in: RDAF 2012 II p. 342.

distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153". Secondo l'art. 20a cpv. 2 LIFD, vi è collaborazione ai sensi del cpv. 1 lett. a quando il venditore sa, o è tenuto a sapere che, per finanziare il prezzo d'acquisto, dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso. Sulla base della legge e della giurisprudenza, l'imposizione a titolo di liquidazione parziale indiretta presuppone la realizzazione di quattro condizioni<sup>[2]</sup>:

- 1) la detenzione da parte del venditore, o di più partecipanti che agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il 20% detenuta nella sostanza privata;
- 2) il trasferimento della partecipazione nella sostanza commerciale dell'acquirente;
- 3) la distribuzione, nei cinque anni dopo la vendita, della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale già esistente al momento della vendita e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale;
- 4) la partecipazione del venditore all'operazione.

### C. La teoria della liquidazione parziale indiretta applicata al caso in questione

La decisione impugnata ha considerato adempiute le predette quattro condizioni, e meglio:

- 1) vi è stata una vendita comune, da parte dei membri della comunione ereditaria del defunto F., di una partecipazione del 30% delle azioni della C. SA che gli interessati detenevano nella loro sostanza privata (prima condizione). Il fatto che la vendita delle azioni detenute dai due fratelli della ricorrente sia stata imposta quale "trasposizione" non muta nulla al fatto che ci sia effettivamente stata una vendita comune;
- 2) la vendita ha inoltre implicato un trasferimento della partecipazione dalla sostanza privata alla sostanza commerciale;
- 3) anche la terza condizione è adempiuta dato che, al momento della vendita, presso la C. SA esisteva della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale;
- 4) infine, sebbene né la ricorrente né la società acquirente avessero influito sulla decisione della E. SA di procedere al versamento di un dividendo nel 2014, la ricorrente doveva essere cosciente del fatto che della sostanza non necessaria era disponibile al momento della vendita e che la stessa poteva essere prelevata per finanziare l'acquisto delle azioni, tanto più che la C. SA aveva già proceduto in passato a delle distribuzioni. Bisogna quindi ammettere che anche la condizione della partecipazione del venditore sia stata realizzata.

### D. Secondo la ricorrente la vendita delle azioni costituisce un utile in capitale privato esente

La ricorrente sostiene, per contro, che la vendita della sua partecipazione ha dato luogo ad un utile in capitale privato esente da imposta e che le condizioni della liquidazione

parziale indiretta non sono date. Essa invoca una violazione dell'art. 16 cpv. 3 LIFD.

L'imposizione a titolo di liquidazione parziale indiretta presuppone innanzitutto la detenzione da parte del venditore, o di più partecipanti che agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il 20% detenuta nella sostanza privata (prima condizione).

La ricorrente contesta che la vendita abbia riguardato una partecipazione di almeno il 20%. Essa sostiene che la vendita comune di una partecipazione può essere ammessa unicamente quando tutti i venditori vengono imposti a titolo di liquidazione parziale indiretta. Ciò non è stato tuttavia il caso nella fattispecie, dal momento che i fratelli di A. erano stati tassati a titolo di "trasposizione" per la vendita della loro partecipazione (art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD). A. ritiene pertanto che soltanto la sua quota e quella di sua cognata B. possano essere addizionate, ciò che porta ad una partecipazione determinante del 15%, inferiore quindi alla soglia minima del 20% richiesta dall'art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD.

### E. Verifica della prima condizione

La prima condizione della liquidazione parziale indiretta è adempiuta "quando più partecipanti procedono in comune alla vendita di una simile partecipazione"<sup>[3]</sup>. Una vendita comune presuppone una comune volontà di vendere, ciò che va esaminato sulla base di indizi quali, in particolare, i prezzi pagati ai partecipanti, il momento delle vendite e le modalità di pagamento<sup>[4]</sup>. In linea di principio vi è vendita comune quando i venditori sono membri di una comunione ereditaria, dato che le disposizioni del Codice civile (art. 648 cpv. 2, art. 653 del Codice civile [CC; RS 210]) implicano un'azione coordinata da parte loro<sup>[5]</sup>. Il momento determinante è quello della vendita. Per contro, il fatto che uno dei partecipanti alla vendita comune non sia stato imposto a titolo di liquidazione parziale indiretta al momento della distribuzione, essendo questi già stato tassato a titolo di "trasposizione", è circostanza ininfluenza per giudicare l'esistenza di una vendita comune.

La decisione impugnata accerta che la ricorrente deteneva le azioni della C. SA in comunione con gli eredi del defunto F. e che i venditori hanno ceduto comunemente la loro partecipazione alla società I. SA per un importo complessivo di 1,8 mio. di fr. Inoltre, tutti i membri della comunione ereditaria detenevano le azioni nella loro sostanza privata. Vi è, quindi, stata una vendita comune di una partecipazione del 30% facente parte della sostanza privata dei venditori, ciò che d'altronde non viene contestato dalla ricorrente. Come già visto, il fatto che i suoi due fratelli siano stati tassati a titolo

<sup>[3]</sup> MARKUS REICH/ANDREAS HELBING/FABIAN DUSS, in: Martin Zweifel/ Michael Beusch (a cura di) Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3<sup>a</sup> ed., Basilea 2017, N 27 ad art. 20a LIFD; Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circolare n. 14 del 6 novembre 2007, Vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di terzi ("liquidazione parziale indiretta"), cifra 4.2.

<sup>[4]</sup> REICH/HELBING/DUSS (nota 7), N 27 ad art. 20a LIFD.

<sup>[5]</sup> REICH/HELBING/DUSS (nota 7), N 30 ad art. 20a LIFD.

<sup>[2]</sup> Cfr. la precitata Sentenza TF n. 2C\_906/2010 del 31 maggio 2012 consid. 2.2.

di trasposizione è privo irrilevante per giudicare l'esistenza di una vendita comune.

È quindi a giusto titolo che i giudici cantonali hanno ritenuto adempiuta la prima condizione della liquidazione parziale indiretta.

### F. Verifica della seconda condizione

L'imposizione a titolo di liquidazione parziale indiretta presuppone inoltre il trasferimento della partecipazione nella sostanza commerciale dell'acquirente. La decisione impugnata constatata che tale condizione è realizzata, dato che la partecipazione è stata trasferita nella sostanza commerciale della I. SA. Del resto, tale condizione non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente.

### G. Verifica della terza condizione

La terza condizione della liquidazione parziale indiretta si riferisce all'esistenza di una distribuzione, nei cinque anni successivi alla vendita, di sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che già esisteva al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale.

Il versamento di un dividendo a seguito di una decisione presa dall'assemblea generale della società venduta costituisce una distribuzione<sup>[6]</sup>. È imponibile quale reddito della sostanza mobiliare la distribuzione di sostanza:

- 1) non necessaria all'esercizio aziendale,
- 2) esistente al momento della vendita, e
- 3) suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale.

Queste condizioni sono cumulative. In pratica, la Circolare n. 14 dell'AFC prevede un esame globale per determinare l'ammontare di tale sostanza: essa equivale al più piccolo dei seguenti valori fra il ricavo della vendita, le riserve distribuibili secondo il diritto commerciale, la sostanza non necessaria all'esercizio aziendale e l'importo distribuito<sup>[7]</sup>. In merito alla valutazione della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale, l'art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD non esplicita come determinarla. La nozione, complessa, rinvia a criteri di valutazione economici<sup>[8]</sup>. La valutazione della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale scaturisce innanzitutto dall'accertamento dei fatti e può, quindi, essere censurata dinnanzi al Tribunale federale unicamente a condizione di rispettare le esigenze poste dall'art. 97 cpv. 1 LTF.

Nel presente caso, i giudici dell'istanza inferiore hanno applicato la procedura prevista dalla Circolare n. 14 dell'AFC. Rispetto alla quota del 7,5% venduta dalla ricorrente, essi

hanno constatato che il ricavo della vendita ammontava a fr. 450'000 (7,5% di 1,8 mio. di fr.), le riserve distribuibili secondo il diritto commerciale a fr. 308'522 (7,5% di fr. 4'113'625), la sostanza non necessaria all'esercizio aziendale a fr. 262'500 (7,5% di 3,5 mio. di fr.) e l'importo distribuito a fr. 375'000 (7,5% di 5 mio. di fr.). Il reddito imponibile a titolo di liquidazione parziale indiretta ammontava, quindi, al minore dei suddetti valori, vale a dire alla sostanza non necessaria all'esercizio aziendale, quantificata in fr. 262'500.

### H. Verifica della quarta condizione (soggettiva)

La ricorrente contesta, infine, la realizzazione della condizione soggettiva prevista dall'art. 20a cpv. 2 LIFD. Secondo tale disposizione, la collaborazione presuppone che il venditore sappia o sia tenuto a sapere che il prezzo d'acquisto verrà finanziato con dei fondi prelevati dalla società e che tali fondi non le saranno mai rimborsati. Il testo di legge richiede, quindi, l'analisi di un elemento soggettivo presso il venditore per determinare se egli sapeva o doveva sapere che la sostanza della società sarebbe stata prelevata per finanziare il prezzo di acquisto. Se ciò non fosse il caso, non potrebbe esservi liquidazione parziale indiretta.

Nel suo messaggio volto a regolamentare nella legge la figura giurisprudenziale della liquidazione parziale indiretta, il Consiglio federale aveva auspicato di oggettivarne le condizioni. A tale proposito aveva abbandonato la condizione della collaborazione del venditore. Era pertanto sufficiente che i fondi non necessari all'esercizio aziendale fossero presenti al momento della vendita affinché l'imposizione si concretizzasse<sup>[9]</sup>.

Nel corso dei dibattiti, le Camere federali hanno scartato questo approccio oggettivo e modificato il progetto del Consiglio federale, al fine di continuare a tener conto della collaborazione del venditore<sup>[10]</sup>.

D'altro canto, la menzione "per finanziare il prezzo d'acquisto" che figura all'art. 20a cpv. 2 LIFD, dimostra che la collaborazione del venditore, reale o supposta che sia, non deve riferirsi, in modo generico, all'esistenza di fondi non necessari all'esercizio aziendale e, quindi, distribuibili al momento della vendita, bensì al fatto che questi fondi verrebbero prelevati da parte dell'acquirente allo scopo di finanziare il prezzo d'acquisto. Visto che questa precisazione figura nella legge, non si può ritenere, d'acchito, che vi sia una collaborazione del venditore non appena esistano nella società dei fondi non necessari all'esercizio aziendale e quindi distribuibili al momento della vendita. Un simile approccio significherebbe fare astrazione dal testo di legge e dalla volontà del legislatore, che si era

[6] REICH/HELBING/DUSS (nota 7), N 37 ad art. 20a LIFD; AFC (nota 7), cifra 4.5.

[7] AFC (nota 7), cifra 5.1.1.

[8] Per un'analisi completa, cfr. PETER GURTNER, Die handelsrechtlich ausschüttbare nichtbetriebsnotwendige Substanz nach dem neuen Recht der indirekten Teilliquidation, in: ASA 76 p. 571 ss.; cfr. pure REICH/HELBING/DUSS (nota 7), N 52 ad art. 20a LIFD; AFC (nota 7), cifra 4.6.3.

[9] Messaggio n. 05.058 del Consiglio federale concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), del 22 giugno 2005, in: FF 2005 4241, p. 4311, cap. 2.6.2).

[10] Sentenza TF n. 2C\_906/2010 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; GURTNER (nota 12), p. 561 s.; RETO ARNOLD, Gesetzliche Regelung der indirekten Teilliquidation – Ende gut, alles gut?, in: RF 2/2007, p. 80; YVES NOËL, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2017, N 1 e 7 ad art. 20a LIFD.

precisamente opposto ad un approccio oggettivo, nonché a svuotare del suo senso la condizione della collaborazione del venditore. La legge esige, quindi, che il venditore sa, o doveva sapere, che l'acquirente avrebbe prelevato della sostanza dalla società per finanziare il prezzo d'acquisto e che tali fondi non le sarebbero stati rimborsati<sup>[11]</sup>.

In caso di vendita comune, la condizione della collaborazione dev'essere esaminata separatamente per ogni singolo venditore trattandosi di una condizione soggettiva<sup>[12]</sup>.

Determinare ciò che una persona sa (o dovrebbe sapere) fa parte della constatazione dei fatti che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che l'accertamento sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF)<sup>[13]</sup>. Per contro, determinare gli elementi sui quali deve basarsi la collaborazione dell'autore affinché sorgano le conseguenze giuridiche previste dalla legge costituisce una questione di diritto.

Nel presente caso, la Commissione di ricorso si focalizza sulla transazione del 2014 e sulla distribuzione di un dividendo di 5 mio. fr. alla E. SA ed alla I. SA. avvenuta nel contesto della fusione fra la E. SA e la J. SA. Essa ritiene che i motivi che hanno determinato l'operazione escludano che i beneficiari del dividendo rimborsino alla C. SA gli importi ottenuti. Era pertanto inutile esaminare se la I. SA avrebbe potuto finanziare l'acquisto delle azioni con mezzi propri evitando così di impoverire la società acquistata. Anche se sembrava improbabile che G. o la ricorrente abbiano potuto avere una qualsiasi influenza sulla decisione di distribuire le riserve della C. SA nel 2014, una conoscenza reale o fittizia del fatto che i fondi sarebbero stati prelevati dalla società per finanziarne il prezzo d'acquisto senza che le venissero rimborsarli era sufficiente. La ricorrente era, quindi, cosciente, o lo doveva essere, che della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale e, quindi, distribuibile, esisteva al momento della vendita e che era possibile ch'essa venisse prelevata successivamente. Essa non poteva, quindi, escludere che la C. SA effettuasse una distribuzione di dividendi a seguito della vendita delle partecipazioni, tanto più che questa società lo aveva già fatto in passato. Non cercando di premunirsi, la ricorrente aveva assunto il rischio di una distribuzione di sostanza.

Questo ragionamento non può essere condiviso. Risulta dai fatti accertati che se, nel 2014, della sostanza è stata distribuita, questa distribuzione è avvenuta non già su istigazione della I. SA, vale a dire della società alla quale la ricorrente aveva venduto le proprie azioni nel 2010, bensì della E. SA, azionista di maggioranza della C.SA con il 70% dei titoli, nel contesto della fusione fra la E. SA e la J. SA.

I giudici cantonali ammettono d'altronde che è improbabile che la società che aveva acquistato il 30% delle azioni o i venditori abbiano potuto avere un qualsiasi influsso sulla decisione di procedere a questa distribuzione. È quindi difficile capire come si possa validamente concludere da questa distribuzione del 2014 che la ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere nel 2010 che la I. SA avrebbe prelevato, per acquistare i titoli, dei fondi della C. SA che non le sarebbero stati restituiti entro cinque anni, quando è appurato che la I. SA non è stata la promotrice della decisione di distribuzione nel 2014, decisione riconducibile soltanto l'azionista di maggioranza E. SA.

Conviene inoltre ricordare che il solo fatto di vendere delle azioni di una società che possiede della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale non è sufficiente per poter desumere la realizzazione della condizione soggettiva del venditore. La decisione impugnata si basa, quindi, su degli elementi non pertinenti per sostenere la collaborazione (reale o fittizia) della ricorrente. Inoltre, la semplice affermazione che la C. SA aveva proceduto, già in passato, a delle distribuzioni di dividendi non è sufficiente per poter concludere che la condizione soggettiva della ricorrente fosse realizzata, senza delle più ampie indicazioni. In effetti, la decisione impugnata non contiene alcun elemento concreto in relazione al numero, alla frequenza ed all'ammontare delle distribuzioni menzionati in modo vago. Su questo punto le constatazioni della decisione impugnata non sono pertanto sufficienti.

### III. Conclusione

La decisione impugnata viola, quindi, il diritto federale. Il grave della ricorrente risulta pertanto fondato. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata; sia per quanto concerne l'imposta federale diretta che per quanto concerne l'imposta cantonale e comunale (via art. 7a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAID, art. 20a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LIFD, e art. 16a della Legge fiscale vallesana).

[11] REICH/HELBING/DUSS (nota 7), N 71 ad art. 20a LIFD; NOËL (nota 14), N 7 ad art. 20a LIFD; Arnold (nota 14), p. 88 s.; MADELEINE SIMONEK, Unternehmenssteuerrecht, Entwicklungen 2006, Berna 2007, p. 32 s.

[12] REICH/HELBING/DUSS (nota 7), N 73 ad art. 20a LIFD.

[13] Sentenza TF n. 2C\_476/2014 del 21 novembre 2014 consid. 9.1; in relazione ad una sottrazione d'imposta: Sentenza TF n. 2C\_336/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4.1, in: RF 66/2011 p. 218, RDAF 2010 II p. 593.